

Codice A1414B

D.D. 6 giugno 2019, n. 458

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla struttura socio-sanitaria "Ospedale Poveri Infermi", sita in Strambino (TO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalit  e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilit  (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilit , ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); a revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota del 19/02/2019 (prot. n. 4091/A1414B del 21/02/2019), integrata e rettificata, a seguito di indicazioni degli uffici regionali, con nota del 30/05/2019 (prot. n. 11344/A1414B), il legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Ospedale Poveri Infermi", sita in Strambino (TO), Via Ospedale n. 6, presentava richiesta di verifica di compatibilit , ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i, inerente all'adattamento e diversa utilizzazione della suddetta struttura, con la creazione di n. 7 (sette) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, di cui 4 (quattro) di "pronta accoglienza". Al termine dell'intervento la struttura avr  la seguente capienza: un nucleo RSA da 18 posti letto; un nucleo di RSA da 20+4 posti letto di "pronta accoglienza"; un nucleo di Residenza Assistenziale (RA) da 20 posti letto.

Il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 11657/A1414B del 4/06/2019, comunicava l'avvio del procedimento inerente l'istanza sopraindicata.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie, allegata alla richiesta suddetta, inerenti la struttura sopra descritta e ne verificavano la conformita' ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilit  ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante di "Ospedale Poveri Infermi".

Tutto ci  premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

dii esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione da parte della struttura socio-sanitaria "Ospedale Poveri Infermi" (con sede in Strambino (TO), Via Ospedale n. 6, P. I. 8400179017) di n. 7 (sette) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, di cui 4 (quattro) di "pronta accoglienza". Al termine dell'intervento la struttura avrà la seguente capienza: un nucleo RSA da 18 posti letto; un nucleo di RSA da 20+4 posti letto di "pronta accoglienza"; un nucleo di Residenza Assistenziale (RA) da 20 posti letto.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi